

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Napoli - V sezione civile

Il giudice istruttore dott. Leonardo Pica, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 12040 del ruolo generale dell'anno 2009, avente ad oggetto: opposizioni ex artt. 615 co. 1 e 617 co. 1 c.p.c., vertente

TRA

X, elettivamente domiciliati in Napoli, alla piazzetta Mondragone n. 9, presso lo studio dell'avv.to (omissis) dal quale sono rappresentati e difesi, giusta mandati in calce alle copie notificate del precetto opposto

OPPONENTE

Y, quale procuratore della YY (già YYY), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Depretis n. 102, presso lo studio degli avv.ti (omissis), che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 16.12.2010 la difesa degli oppositori si è riportata alle richieste di cui all'atto introduttivo, con vittoria di spese. L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Dati per noti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, peraltro ampiamente riepilogati nelle comparse conclusionali delle parti, alla stregua dei novellati artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. si espongono le seguenti ragioni della decisione in

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, notificato il 16.3.2009, X hanno proposto opposizione al precetto intimato loro il 24.2.2009 dalla Y, quale procuratore della YY (d'ora in poi Y), per il

pagamento della somma di € 1.638.310,11, oltre interessi e spese successive, eccedendo la nullità del precetto per la mancata indicazione del titolo esecutivo azionato, della data di notificazione del suddetto titolo, della epoca di formazione dello stesso.

Si è costituita con comparsa del 9.7.2009 la Y per allegare di aver inteso agire sulla base di un contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. del dlgs. n. 385/1993, normativa che esclude l'obbligo della notifica del titolo, peraltro specificamente indicato in precetto.

In corso di causa, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. del 23.10.2009, gli opposenti hanno, altresì, contestato la sussistenza del diritto ad agire sulla scorta del titolo azionato, trattandosi di contratto di mutuo condizionato, inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo.

1) In buona sostanza gli opposenti lamentano la intervenuta violazione dell'art. 480 c.p.c., per la mancata indicazione nel precetto del titolo esecutivo azionato, della data di notificazione del suddetto titolo, dell'epoca di formazione dello stesso.

La questione integra un'ipotesi di opposizione alla regolarità formale del precetto (a norma dell'art. 617 co. 1 c.p.c.), poiché l'eccepta inadempienza non incide sul diritto di procedere all'esecuzione, ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi.

Al riguardo, risulta dalla stessa esposizione contenuta in citazione, oltre che dal precetto versato in atti, che l'opposta ha chiaramente fatto riferimento, nell'intimare il pagamento, all'atto del 25.10.2005, per notar J di Napoli, in virtù del quale la Y ha concesso alla Z un mutuo di euro 1.500.000,00, ai sensi del dlgs. n. 385/1993, con ammortamento in quindici anni, al fatto che X sono intervenuti in detto atto quali terzi datori di ipoteca e X1 anche quali fideiussori, al fatto che la mutuataria è rimasta inadempiente dal 30.9.2007.

Quanto alla mancata indicazione del titolo e della data di sua formazione, l'opposizione, pertanto, è certamente infondata. Infatti, dal contenuto generale dell'atto di precetto opposto è dato individuare in modo inequivoco il titolo in forza del quale è intimato l'adempimento (ossia il contratto di mutuo fondiario per notar J

del 25.10.2005).

Quanto alla mancata indicazione nel precetto della data di notificazione del titolo, va osservato che in punto di diritto è noto che, a norma dell'art.41 co. 1 del dlgs. n. 385/1993, nel procedimento di espropriazione per credito fondiario è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, e ciò, secondo l'opinione prevalente in dottrina e preferibile, anche quando il mutuante agisca nei confronti del terzo proprietario (in tal senso, peraltro, ancorchè con riguardo al disposto degli artt. 40 e 43 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D. n. 646/1905, cfr. Cass. 7.3.1992 n. 2755).

Appare, pertanto, inconferente la doglianza concernente la mancata indicazione nel precetto della data di notificazione del titolo posto che evidentemente nella specie tale notifica non aveva ragion d'essere.

In ogni caso, ed il rilievo è assorbente, val la pena ricordare che, per giurisprudenza pacifica, la nullità del precetto per l'omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo è sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto nel caso di proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 6.12.1968 n. 3907; 12.3.1971 n. 700) e, comunque, quando dal tenore dell'atto è individuabile il titolo azionato (Cass. 23.12.1975 n. 4225; 9.11.1978 n. 5138; 10.3.1986 n. 1612).

2) In corso di causa, gli opposenti hanno paventato anche l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del suddetto titolo, trattandosi di contratto di mutuo condizionato, inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo. La questione integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c..

La domanda, però, proposta solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. del 23.10.2009 va giudicata senz'altro inammissibile, in quanto domanda nuova avanzata oltre i limiti preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c..

3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, in persona del sottoscritto giudice unico, definitivamente pronunciando

sulla domanda proposta da X, con citazione del 16.3.2009, nei confronti del Y, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- 2) dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.;
- 3) condanna gli opposenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che si liquidano d'ufficio in complessive € 12.560,00, di cui € 3.900,00 per diritti, € 8.660,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Napoli il 18.3.2011

IL GIUDICE

*dott. Leonardo Pica*

II Pubblicata il 14.4.2011 (sentenza n. 4561) CASO.it